



COMUNE DI QUADRELLE

Provincia di Avellino
Via Municipio, 10

C.A.P. 83020 C.F. 80006570644 P. IVA 00268010642
☎ 081.825.73.05 ☎ 081.511.26.56

Indirizzo Email: protocollo@comune.quadrelle.av.it

Indirizzo PEC: comune.quadrelle@anutel.it

Prot.n. 2350 del 23.10.2020

ORDINANZA N. 2 DEL 23.10.2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "*pandemia*" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;

- con Deliberazione del Consiglio di Ministri del 7 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al diffondersi della pandemia;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 recante *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020*;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che "*nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale*";

VISTO il Decreto- legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "*È vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*";

RICHIAMATO il DPCM del 7 Agosto 2020, le cui disposizioni sono state successivamente prorogate dal DPCM 7/9/2020 e riprese nel citato Decreto-legge 7 ottobre 2020, in virtù del quale: "*Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte*

le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”;

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 che detta ulteriori misure di contenimento del contagio dell'intero territorio nazionale, nonché la limitazione di spostamenti *da e per* l'estero, e rimodula le misure per la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario ed impone l'utilizzo delle mascherine nei luoghi anche all'aperto- pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE, in particolare, le Ordinanze regionali n.79 del 15 ottobre 2020 e n.80 del 16 ottobre 2020, con le quali sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 18 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto a quanto previsto dallo stesso DPCM;

RILEVATO che l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere, particolarmente, diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

CONSIDERATO che si rileva un incremento della diffusione del virus a livello globale e nazionale e che i report dell'Unità di Crisi regionale rappresentano un trend in continuo aumento dei casi di positività al virus nel territorio regionale, nonché un forte aumento dei casi di soggetti asintomatici o paucisintomatici;

RILEVATO CHE, infatti, nonostante le misure di controllo previste dalla normativa vigente, è stato riscontrato negli ultimi giorni un aumento dei contagi da COVID-19 nell'intera area territoriale e nei comuni limitrofi;

RITENUTO pertanto che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta;

CONSIDERATO che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19;

DATO ATTO che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

VISTO l'art. 50 comma 5 e 7 del TUEL;

VISTO l'art. 54 co. 4 del TUEL;

RITENUTO necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus covid- 19,

1. la **chiusura** del Cimitero comunale per il giorno 1 e 2 novembre 2020;
2. **sino a tutto il 2 novembre 2020** la sospensione di manifestazioni, di feste, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico (piazze, parchi pubblici) anche di carattere culturale, ludico, sportivo, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali e/o regionali;
3. **sino al 14 novembre 2020** l'apertura al pubblico degli uffici comunali unicamente il lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nonché il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Il sabato dalle 8:00 alle 10:30 sarà aperto al pubblico il solo Ufficio Tributi.

Nell'attesa di essere ricevuti è vietato al pubblico sostare nei corridoi comunali. È, inoltre necessario osservare una distanza di almeno un metro da altri utenti e dai dipendenti comunali, al fine di evitare situazioni di potenziale contagio. Sarà precluso l'accesso agli accompagnatori degli utenti.

Per gli adempimenti urgenti sarà possibile, comunque, chiedere chiarimenti e fissare appuntamento al numero 3476843341- 081.825.73.05 – (per Ufficio Tributi 3472605449) o contattare i recapiti di cui al seguente link:

<http://hosting.soluzionipa.it/quadrelle/trasparenza/pagina.php?id=15&CSRF=b305c3561f1acc372c63963f3797bbbb> .

Gli Uffici pubblici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza quali avvisi sul sito web istituzionale, posta elettronica, posta elettronica certificata e contatti telefonici;

4. **sino a tutto il 14 novembre 2020** la sospensione delle attività dei circoli ricreativi nonché delle attività sportive presso le strutture degli impianti comunali;

Restano ferme, comunque, le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

RACCOMANDA

Ai cittadini di limitare le uscite dalle proprie abitazioni, esclusivamente, a ragioni di effettiva necessità (lavoro, salute, approvvigionamento di beni di prima necessità, esigenze legate alla frequenza delle scuole attive, etc..). nonché, l'utilizzo di dispositivi di protezioni delle vie respiratorie e delle soluzioni igienizzanti, al fine di scongiurare situazioni di potenziale contagio;

DEMANDA

La vigilanza e il controllo di quanto previsto dalla presente ordinanza al personale cimiteriale di concerto con la polizia locale in servizio;

DISPONE ALTRESÌ

1. che la presente ordinanza sia pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online, resa nota attraverso il *sito web* istituzionale e gli organi di informazione;
2. Di notificare il presente atto:
 - alla Prefettura di Avellino;
 - alla Stazione dei CC. di Baiano e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano;
 - al Responsabile del Settore Tecnico;
 - alla Polizia Locale;

INFORMA

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. ai sensi della legge 1034/1971 e ss.mm.ii. o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

IL SINDACO
f.to Dr. Simone Rozza